



RICORSO

DI PIETRO SOTTILI

AL CONSIGLIO COMUNALE

DI FIRENZE.



FIRENZE
TIPOGRAFIA DI ADRIANO SALANI
1869.

ONOREVOLISSIMO

Sig. Commendatore ff. di Sindaco

ED ONOREVOLI SIGG. CONSIGLIERI

DEL MUNICIPIO DI FIRENZE.



Nel giorno 8 Febbraio di quest'anno dalla Direzione della Polizia Municipale venivano comunicate al sottoscritto tre distinte lettere di partecipazione. Si conteneva nella prima la copia della Ordinanza emessa dal Sig. ff. di Sindaco nel dì 23 Novembre 1868 e diretta a sospenderlo dall'ufficio di Segretario Capo Sezione nella Direzione predetta, non che dal relativo stipendio, fino a nuove disposizioni. — La seconda gli partecipava la copia di una Deliberazione presa dalla onorevole Giunta Municipale nell'adunanza dello stesso giorno 23 Novembre 1868, con la quale rimaneva approvato l'operato del ff. di Sindaco, e si rinviava l'affare alla Commissione seconda perchè riferisse e proponesse al Consiglio in proposito, con la dichiarazione espressa che le carte relative avrebbero dovuto quindi essere *trasmesse alla Commissione d'inchiesta* — Con la terza finalmente venivagli significato, senz'altro, che cotestó onorevole Consiglio Comunale nel dì 13 Gennajo 1869 lo destituiva dal posto di Capo Sezione antedetto.

Sarebbe difficile lo esprimere con parole adequate la trista impressione prodotta nell'animo del sottoscritto dalle riferite partecipazioni, delle quali, in uno stesso tempo, e soltanto nel menzionato giorno 8 Febbrajo, egli conobbe officialmente e formalmente il tenore, comunque sia da avvertire, per debito di

ginstizia e di imparzialità, che delle prime due era già stata data verbale comunicazione al suo figlio dallo stesso Sig. Direttore della Polizia Municipale, il quale, per un certo riguardo che potrebbe dirsi umanitario, essendo a quell'epoca lo scrivente gravemente ammalato e quasi in fin di vita, si propose di sospendere siffatte partecipazioni per effettuarle poi contemporaneamente a quella del provvedimento definitivo, come infatti fece: nè qui importa oramai istituire la ricerca se e con quanta legalità ciò venne fatto, e se veramente, in ordine alle discipline vigenti, esso Sig. Direttore avesse a ciò la competenza.

Certo è peraltro che non appena il sottoscritto ebbe cognizione della gravissima Deliberazione già presa contro di lui, e si trovò alquanto ristabilito in salute dopo alcuni mesi di fiera malattia, incontrata principalmente, e non per la prima volta, a motivo delle laboriose sue attribuzioni di ufficio e di quella infaticabile e coscenziosa assiduità, con cui si onora di averle disimpegnate più che gli era materialmente possibile, si accinse subito a provvedere alla propria difesa, ritenendo che questa sia il diritto legittimo di chiunque si trovi ingiustamente aggravato e pregiudicato, e nell'intendimento precipuo di prepararsi a spiegare tutte quelle deduzioni e giustificazioni che potessero essere del caso. A tale scopo venne indirizzata una sua Istanza del 26 febbraio prossimo scorso, con la quale invocava dalla Onorevole Giunta Municipale la permissione di aver copia o comunicazione di tutti quei Documenti che precederono o servirono di base alla Deliberazione Consiliare del 13 Gennajo.

Siffatta istanza venne finalmente risoluta nella seduta del 13 corrente. ma è doloroso il dirsi come la Giunta, solo ammettendo il diritto del Reclamante ad ottenere una copia autentica della già ricordata Deliberazione Consiliare, dichiarasse poi di non potergli concedere la invocata comunicazione dei Documenti relativi. Per tal modo, mentre non è dato rilevare se sia implicita in questa dichiarazione anco quella della propria incompetenza di fronte alla Superiore Autorità del Consiglio, è indubitato però che al sottoscritto si è frattanto negato il pieno esercizio della propria difesa, al modo stesso che gli fu negato, sino da principio, con un procedimento misterioso, che, se per avventura è regolare e conforme alla pratica, non corrisponde

di certo alle teorie di ragion comune ed ai canoni più elementari in materia penale e disciplinare.

Sono mancate le opportune contestazioni, non si è data cognizione dei Rapporti. non si è constatato (nè sarebbe stato possibile) il dolo del funzionario che si suppose infedele, furono date soltanto delle notizie verbali e incomplete, e non direttamente allo scrivente che giaceva allora in letto per infermità, come si è detto, e su queste scarse e incomplete notizie fu redatta, a suo nome, una semplice Nota defensionale, più storica che polemica certamente: furono insomma dei brevissimi lampi che poterono un momento diradare, ma non allontanare, le tenebre. Non si è mai fatta la luce, e il misero funzionario fù remosso dal proprio ufficio, privato dello stipendio, e colpito immeritamente nella sua più cara e nobile proprietà, la proprietà del suo buon nome.

In questo doplorabile stato di cose il sottoscritto non può rimanersi in silenzio, e riservandosi di sottoporre alla imparzialità di cotesto onorevole Consiglio quelle dettagliate e minute giustificazioni del proprio operato come pubblico ufficiale, ogni qualvolta e sempre che lo si richiami a render conto sopra i varii obietti, che senza dubbio hanno da essere stati denunziati, chi sa come, alli Onorevoli Signori della seconda Commissione ed al Consiglio, si limita frattanto a brevissime osservazioni di fatto e di merito, che costituiscono sostanzialmente la tesi del presente Ricorso, che lo scrivente raccomanda ad un serio e maturo esame.

Ed in tanta copia di ragioni che lo confortano nella speranza di essere udito e di ottenere giustizia, esso pone anche speciale fiducia nelle stesse buone disposizioni della Giunta, la quale, or non è molto, avuta notizia che un siffatto Ricorso sarebbe stato presentato, differì a tempo più opportuno la liquidazione del credito che gli appartiene verso l'Amministrazione Comunale per il suo *Prontuario* ad uso delle Guardie di Città, di che ebbe espressa commissione nel 1866 dall'onorevole Conte De Cambray-Digny, allora Sindaco del Comune, e pel quale, ormai compinto ed approvato, fu già ventilata a suo favore una rinumerazione di Lire seicento.

Comunque sia, si scende senz'altro a proporre le brevissime accennate osservazioni.

Si è già detto e ripetuto che il Ricorrente, nell'estate dell'anno scorso e fino alla metà del mese ultimo passato, è stato più volte afflitto da grave malattia, che, a più riprese, lo ha fortemente travagliato e costretto a trascorrere molto tempo in casa; ciò potrebbe provarsi luminosamente ad ogni richiesta e con qualsiasi mezzo che si reputasse più idoneo. Si è parimente già avvertito come fra le cause di tal malattia sia da annoverarsi principalmente il soverchio lavorìo del proprio Uffizio messo a confronto del numero degli Ufficiali ad esso addetti, lavorìo soverchio che è fatto notorio a tutti, e che per conseguenza non occorre dimostrare al Consiglio, cui non può essere ignoto il movimento delli affari nelle varie Sezioni dell'Amministrazione Comunale.

Avvenne adunque che caduto infermo il sottoscritto, al quale incombeva una gran parte di attribuzioni nella Direzione di Polizia Municipale, ove la Sezione, della quale esso era il capo, fu da lui posta in essere e attivata nel Giugno 1865 senza suggerimenti pratici o istruzioni speciali di verun *Superiore immediato*, non pochi affari rimanessero in sospeso o almeno non fossero tutti condotti a fine con la dovuta regolarità e sollecitudine. E quindi fu che in un certo periodo di convalescenza, presso la fine del decorso Ottobre, si rivolse per lettera al Sig. Augusto Astraudi, suo subalterno nella Polizia Municipale, onde procurasse di accertare e regolarizzare quali e quanti affari fossero arretrati, offrendosi pronto a supplire e riparare, come che sia, qualunque errore o mancanza di somma che si fosse intromessa in quelli per i quali egli avesse dovuto render conto di specie o di quantità, e che avrebbe potuto trovar sempre la sua giustificazione, non tanto nei disordini derivati dalla propria assenza, quanto e più nelle straordinarie affluenze delli affari medesimi.

Questo fatto però, che vale a chiarire abbastanza il suo zelo nel servizio e la buona fede onde era ispirato, non produsse in verun modo li effetti che esso se ne riprometteva; poichè non tanto prima che lo scrivente si rivolgesse, come si è detto, all'Ispettore Astraudi, quanto anche posteriormente, fu per cura di esso Ispettore eseguito un Sindacato su tutte le carte di Uffizio che si conservavano nella stanza del Reclamante. Non

vuolsi qui, per temperanza di espressioni, attribuire a cosiffatto sindacato quella qualifica che pur si meriterebbe. Basti il dire che esso fu attivato ed eseguito, senza che apparisse autorizzato validamente, che non fu preceduto da un regolare accertamento delle carte e delle cose tutte da sindacarsi, e che (ciò che è anche più notevole) fu compiuto, quasi per sorpresa, senza la scienza e presenza della persona del Sindacabile o di un suo legittimo rappresentante. E dicemmo *quasi per sorpresa*, perocchè, mentre il Direttore Sig. Viti scriveva al Ricorrente nel dì 8 Dicembre 1868 che era venuto per esso il tempo della difesa, e che la Commissione per la Polizia Municipale *attendeva a tal uopo il suo ristabilimento in salute*, il Sig. Astraudi, posto nel caso di disimpegnare le funzioni del sottoscritto, durante la di lui malattia, aveva tratto partito da quella lettera, direttagli verso la fine di Ottobre, e che lasciò senza replica, per metter mano in tutti li affari già disbrigati o lasciati in sospeso dallo scrivente; sognò frodi ed infedeltà, e, facendosi istrumento di turpe diffamazione, andò propalando che a carico del Sottili si erano verificati vuoti di Cassa e alterazioni su i versamenti alla Tesoreria. Il suo contegno fu biasimato dallo stesso Sig. Direttore della Polizia Municipale, che forse non seppe in tempo o non potè impedire un così tristo procedimento: fatto sta peraltro che, adoperandosi un arte sinistramente inquisitoria, fu compilato, per quanto si dice, una specie di rapporto a carico del sottoscritto, il quale probabilmente fu denunziato, ed a sua insaputa, come un disonesto Ufficiale.

Ora il Ricorrente, valendosi di un diritto inviolabile che gli appartiene, innalza la sua voce contro questa maniera di procedimento innanzi all'Onorevole Consiglio, protestando per la illegalità e la invalidità; e mentre si prepara a sporger querela al Procuratore del Re contro il Sig. Astraudi ed altri, per titolo di diffamazione e per ogni altro titolo di ragione in ordine alli Articoli 366 e 191 del Codice Penale vigente in Toscana, impugna e disconosce formalmente ed in tesi la regolarità e il valor probatario del così detto sindacato, esercitato misteriosamente a riguardo di lui. Manca la regolarità poichè i Sindaci o Revisori dovevano essere (e non lo furono) i rispettabili componenti della Commissione d'inchiesta sul personale d'Uffizio, la quale, non

tanto ai termini del Mandato conferitole generalmente dal Consiglio, quanto per la precisa e speciale Deliberazione della Giunta del 23 novembre 1868, era la sola competente a istituire un esame critico e spassionato su la condotta ufficiale del sottoscritto; e non può supporsi che qualora il procedimento, comecchè amministrativo, si fosse operato e compiuto sotto la responsabilità della prelodata Commissione, non fosse stato circondato di tutta la necessaria legalità e non avesse avuto per fine esclusivo la vera giustizia. — Manca poi il detto Sindacato di qualsiasi valor probatorio, perchè, effettuatosi misteriosamente senza le occorrenti contestazioni alla persona da sindacarsi, veniva meno il mezzo di appurare ed accertare lealmente lo stato delle cose, facendosi luogo invece a interpetrazioni false o inesatte e a sospetti spesso maligni, sempre ingiustificati e ingiustificabili.

Per tal modo, nel concreto del caso, anche astenendosi, almeno per ora, dal porre in luce certi personali antagonismi, e certe invidiose influenze, che, sebbene sieno state di gravissimo pregiudizio al Reclamante, potrebbero un giorno o l'altro ritorcersi contro coloro che con pravo fine vi dettero origine o diffusione, è abbastanza ed intanto dimostrato il fondamento del presente Ricorso.

E quindi il sottoscritto conclude e fa reverente Istanza a cotesto onorevole Consiglio Comunale per avere comunicazione diretta di quei Documenti ufficiali che lo riguardano, ed essere quindi ammesso a discolparsi dalli addebiti che gli possono venire legalmente e personalmente contestati, e perchè, al seguito delle proposte deduzioni, sia revocata la precedente Deliberazione del 13 Gennajo, e in riparazione egli venga reintegrato al posto di Segretario Capo Sezione nella Polizia Municipale.

Che è quanto riservandosi ec.

Firenze li 24 Marzo 1869

DEVOTISSIMO
PIETRO SOTTILI.





